



Termine di referendum: 8 luglio 2021

Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES)

Modifica del 19 marzo 2021

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 settembre 2020¹,
decreta:*

I

La legge federale del 16 marzo 2012² sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette è modificata come segue:

Art. 3 lett. b

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 9 cpv. 1, frase introduttiva e 2, frase introduttiva

¹ Il Consiglio federale può vietare l'importazione di esemplari di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere b e c se dispone di informazioni affidabili secondo cui essi:

² In caso di comprovata violazione della CITES e su raccomandazione degli organi della CITES in cui è rappresentata la Svizzera, l'USAV può vietare temporaneamente l'importazione di:

Art. 11, rubrica, nonché cpv. 1 e 3

Obblighi delle aziende commerciali e delle aziende di allevamento

¹ Chiunque, a titolo professionale, commerci o allevi esemplari delle specie di cui agli allegati I–III CITES deve tenere un registro di controllo degli effettivi.

¹ FF 2020 6987

² RS 453

³ Può prevedere un obbligo di registrazione per le persone che, a titolo professionale, commerciano o allevano esemplari di determinate specie di cui agli allegati I–III CITES.

Art. 11a Obbligo di informazione in caso di vendita di esemplari di specie protette

¹ Le persone che offrono in vendita al pubblico esemplari di specie protette devono fornire informazioni su sé stesse e sugli esemplari offerti.

² Il Consiglio federale stabilisce quali informazioni devono essere fornite.

³ I gestori di piattaforme Internet e gli editori della carta stampata provvedono alla completezza dei dati.

Art. 14 cpv. 2

² Possono rinunciare a una misura se per un esemplare è stata già disposta una misura in virtù della legislazione sulle epizoozie o sulle derrate alimentari.

Art. 15 cpv. 1 lett. d e 2, secondo periodo

¹ Gli organi di controllo sequestrano gli esemplari di specie protette se:

- d. all'atto dell'importazione, del transito o dell'esportazione mancano le autorizzazioni o i certificati prescritti e non è stato disposto un respingimento;

² ... Determina quali informazioni concernenti la custodia degli esemplari vivi sequestrati devono essere trasmesse alle persone responsabili e a terzi.

Art. 16 cpv. 1 e 1^{bis}

¹ Gli organi di controllo confiscano gli esemplari di specie protette sequestrati se:

- a. i documenti o le prove mancanti non sono loro esibiti entro il termine impartito; oppure
- b. gli esemplari dichiarati non sono loro esibiti entro il termine impartito.

^{1bis} Possono confiscare esemplari di specie protette senza sequestro preliminare se:

- a. per l'importazione, il transito o l'esportazione di tali esemplari non possono essere rilasciati autorizzazioni o certificati;
- b. gli esemplari sono stati importati senza autorizzazione nonostante la persona responsabile fosse palesemente a conoscenza dell'obbligo di autorizzazione; oppure
- c. sono un bene senza padrone.

Art. 24 cpv. 3 e 4

³ Il termine di opposizione è di 30 giorni.

⁴ La procedura di opposizione è gratuita, salvo se si tratta di un'opposizione temeraria.

Art. 26 *Infrazioni*

¹ È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:

- a. viola l'articolo 6 capoverso 1 (obbligo di dichiarazione), 7 capoverso 1 (obbligo di autorizzazione) o 11 capoverso 1 (obbligo delle aziende commerciali e delle aziende di allevamento di tenere un registro di controllo degli effettivi);
- b. viola le prescrizioni emanate dal Consiglio federale, dal DFI o dall'USAV in virtù dell'articolo 7 capoverso 2 (obbligo di autorizzazione), 9 (divieti d'importazione) o 11 capoverso 3 (obbligo di registrazione delle aziende commerciali e delle aziende di allevamento);
- c. possiede, offre in vendita o aliena a terzi a titolo oneroso o gratuito esemplari importati senza l'autorizzazione secondo l'articolo 7 capoverso 1.

² La pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria se l'infrazione:

- a. all'articolo 6 capoverso 1, 7 capoversi 1 o 2 o 9 oppure secondo il capoverso 1 lettera c riguarda un gran numero di esemplari di specie di cui agli allegati I e II CITES;
- b. è stata commessa per mestiere;
- c. è stata commessa dall'autore come membro di una banda costituitasi per contravvenire sistematicamente alla presente legge.

³ Se l'autore ha agito per negligenza la pena è della multa sino a 20 000 franchi.

⁴ Nei casi di lieve entità secondo i capoversi 1 e 3 la pena è della multa.

⁵ È punito con la multa chiunque viola intenzionalmente o per negligenza prescrizioni d'esecuzione del Consiglio federale o del DFI la cui violazione è dichiarata punibile sotto comminatoria della pena prevista dal presente capoverso.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 19 marzo 2021

Il presidente: Alex Kuprecht

La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 19 marzo 2021

Il presidente: Andreas Aebi

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 30 marzo 2021

Termine di referendum: 8 luglio 2021